



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2009, proposto da:

Mastrosimone Costruzioni Soc. unipersonale a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; la Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Flora Neglia e domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Case Preziose s.r.l. ora ditta Costruzioni Generali s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Mascioli e Leonardo Bianchini, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Masaccio 235; Casa s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Antonio Sorrentino, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2009, proposto da:

Case Preziose s.r.l., ora ditta Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Mascioli e Leonardo Bianchini, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Masaccio 235;

contro

Casa s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Falomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo 20; la Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Flora Neglia e domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1; il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Mastrosimone Costruzioni Soc. unipersonale a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e

difesa dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 910 del 2009:

a) del verbale della seconda seduta pubblica di gara tenutasi in data 01.04.2009, concernente l'appalto dei lavori di "costruzione di due edifici per complessivi n. 60 (24 + 36) alloggi di e.r.p., spazi per attrezzature di uso pubblico ed opere di urbanizzazione primaria nel comune di Firenze, PUC Giuncoli 1, via Canova, lotto 2 e lotto 1", recante l'assegnazione dei punteggi attribuiti alle imprese partecipanti alla gara in relazione alle offerte dalle stesse rispettivamente presentate e, nel contempo, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione alla società "Case Preziose s.r.l."; b) per quanto di ragione, della nota in data 1.04.2009 con cui la stazione appaltante ha comunicato alla società ricorrente di non essere aggiudicataria della gara *de qua*, essendosi classificata quale seconda migliore offerente;

c) per quanto di ragione e ove occorrente, del disciplinare di gara del 09.01.2009 nonché del bando di gara pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 19.1.2009, 5^a serie speciale n. 8;

d) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore di "Case Preziose s.r.l.", adottato con decisione dell'amministratore delegato di Casa s.p.a., nonché del prodromico visto di conformità regionale previsto dal punto 5.3 del disciplinare di gara e di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale ivi compresi, ove occorrente, il verbale della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 12.03.2009, i verbali di cui alle successive sedute di gara tenutesi in sede riservata nei giorni 18.03.2009, 19.03.2009 e 30.03.2009, e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente;

quanto al ricorso n. 1762 del 2009:

- della decisione del Direttore Generale di Casa s.p.a. n. 236 del 22 giugno 2009, con la quale veniva annullata la propria precedente determinazione n. 189 del 20/05/2009 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva alla ditta ricorrente dell'appalto di lavori di costruzione di due edifici, per complessivi n. 60 alloggi di e.r.p. e spazi per attrezzature di uso pubblico, nel comune di Firenze, PUC Giuntoli, via Canova, lotto 2 e lotto 1 e di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ivi compresa la decisione del Consiglio di Amministrazione di Casa s.p.a. assunta nella seduta del 15.6.09 e la nota del 5/8/09 a firma del Direttore Generale di Casa s.p.a., nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione degli atti summenzionati.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, di Case Preziose s.r.l. ora Ditta Costruzioni Generali s.r.l., di Casa s.p.a. e di Mastrosimone Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'area fiorentina Casa S.p.A. ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per realizzare due edifici e spazi per attrezzature di uso pubblico nella città di Firenze. Il contratto, con decisione 20 maggio 2009 n. 189, è stato

aggiudicato all'impresa Case Preziose s.r.l. ed i lavori le sono stati consegnati in via di urgenza. La seconda classificata Mastrosimone Costruzioni s.r.l., con ricorso notificato il 4 giugno 2009 e depositato nella stessa giornata, rubricato sub R.g. n. 910/09, ha impugnato gli esiti della procedura. Contesta, con un unico articolato motivo, che il punteggio finale sarebbe stato erroneamente calcolato a favore dell'aggiudicataria poiché mentre la media dei ribassi offerti è risultata pari a 3,9616 successivamente, nell'applicare tale valore ai ribassi offerti dai singoli concorrenti ed individuare così il punteggio da attribuire al prezzo di ciascuna proposta, è stata utilizzata la cifra arrotondata di 3,96 falsando i risultati della procedura. Sottolinea che detto arrotondamento non era previsto dalla legge di gara e che in sua assenza sarebbe risultata aggiudicataria del contratto, in luogo della controinteressata.

All'udienza dell'11 luglio 2012 il procuratore dell'impresa controinteressata, Case Preziose s.r.l., ha dichiarato il fallimento della stessa e pertanto, con ordinanza 6 settembre 2012 n. 1533, il processo è stato dichiarato interrotto. In precedenza, con atto in data 24 ottobre 2009, "il ramo di azienda contenente la presente azione" era stato ceduto dalla controinteressata stessa all'impresa Costruzioni Generali s.r.l. che successivamente è stata sottoposta a sequestro giudiziale; ottenuta la relativa autorizzazione dal Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere l'Amministratore giudiziario di tale ultima società, nel precisare quanto sopra con atto depositato in data 12 dicembre 2012, ha contestualmente avanzato istanza di fissazione d'udienza al fine della ripresa del processo.

All'udienza del 6 novembre 2013 la causa é stata trattenuta in decisione.

2. La stazione appaltante, dopo la notifica del ricorso, aveva deciso di sospendere l'esecuzione dei lavori già affidati a Case Preziose s.r.l. e avendo verificato la presenza di un errore di impostazione nel programma informatico utilizzato per calcolare i punteggi delle offerte, con decisione 22 giugno 2009 n. 236, comunicata il 20 luglio 2009, ha annullato l'aggiudicazione già disposta e affidato il contratto pubblico in discussione all'impresa Mastrosimone Costruzioni s.r.l. La ditta Case Preziose s.r.l. ha allora impugnato tale decisione con ricorso notificato il 19 ottobre 2009 e depositato il 30 ottobre 2009, rubricato sub R.g. n. 1762/2009. Con primo motivo lamenta che non sia stata inoltrata la comunicazione di avvio procedimento, e con secondo motivo che il provvedimento non espliciti le ragioni di pubblico interesse che giustificerebbero l'esercizio dell'autotutela.

Formula poi richiesta di risarcimento danni a diverso titolo. In primo luogo, a suo dire, alla stazione appaltante sarebbe addebitabile una responsabilità precontrattuale per l'errore del sistema informatico e a questo titolo chiede, quale risarcimento del danno emergente, una somma corrispondente alle spese affrontate per approntare il cantiere, nella misura di € 296.286,00. Inoltre chiede il risarcimento del lucro cessante per la mancata conclusione di un contratto con l'impresa Eurogestione Immobiliare s.r.l., quantificato nella misura del 10% del suo importo e ammontante quindi ad € 330.000,00. Chiede poi il risarcimento del danno curriculare derivante dall'illegittimo annullamento disposto dalla stazione appaltante, nella misura di € 100.000,00 e in subordine, ove l'annullamento venga ritenuto legittimo, chiede l'indennizzo ex art. 21 *quinquies*, l. 7 agosto 1990, n. 241 in relazione alle spese sopportate per l'approntamento del cantiere nella misura di € 296.286,00. Chiede infine che sulle somme sopradescritte vengano aggiunti interessi e rivalutazione.

La Regione Toscana eccepisce difetto di legittimazione passiva ritenendo di essere estranea alla gara *de qua*, la cui gestione sarebbe attribuibile esclusivamente a Casa s.p.a. Quest'ultima eccepisce l'irricevibilità del ricorso perché la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del provvedimento lesivo a seguito del suo deposito in giudizio, nell'ambito del ricorso sub R.g. n. 910/2009, avvenuto il 3 luglio 2009. La circostanza sarebbe tale da dedurre la piena conoscenza da parte dell'attuale ricorrente con conseguente tardività del gravame, notificato il 19 ottobre 2009. Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

La controinteressata Mastrosimone s.r.l. eccepisce inammissibilità del ricorso poiché il suo accoglimento non

apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente, in quanto la rideterminazione della stazione appaltante condurrebbe inevitabilmente alla nuova aggiudicazione a proprio favore, in quanto constatata come miglior offerente alla luce del punteggio correttamente calcolato. Inoltre eccepisce che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito del giudizio R.g. n. 910/09 con motivi aggiunti e nel termine dimidiato di trenta giorni.

Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

Con ordinanza 18 novembre 2009, n. 891, è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza dell'11 luglio 2012 il procuratore dell'impresa ricorrente ha dichiarato il fallimento della stessa; con ordinanza 6 settembre 2012 n. 1534 il processo è stato, quindi, dichiarato interrotto.

Anche in relazione al ricorso qui in esame vale quanto sopra rilevato con riguardo a quello sub R.g. n. 910/2009 in merito al fatto che, con atto in data 24 ottobre 2009, il ramo di azienda contenente l'azione di cui si tratta era stato ceduto, da parte dell'impresa Case Preziose s.r.l., all'impresa Costruzioni Generali s.r.l. che, successivamente, è stata sottoposta a sequestro giudiziale; ottenuta la relativa autorizzazione dal Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere l'Amministratore giudiziario, in data 12 dicembre 2012, ha depositato istanza di fissazione d'udienza al fine della ripresa pure del processo di cui a questo secondo ricorso (n. 1762/2009).

In memoria finale la ricorrente rappresenta che l'appalto è stato eseguito e chiede quindi che venga emessa pronuncia di accertamento incidentale dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati ai soli fini risarcitori.

Casa s.p.a. eccepisce che il processo dovrebbe ritenersi estinto nonostante il deposito della domanda di fissazione udienza poiché, a suo dire, la cessione del ramo di azienda configura una successione a titolo particolare nella posizione giuridica controversa e pertanto la causa avrebbe dovuto proseguire con la ricorrente originaria, ovvero la cedente Case Preziose s.r.l. e successivamente, dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela fallimentare. La cessionaria Costruzioni Generali s.r.l., peraltro, non ha notificato alcun atto di intervento né è stata disposta l'estromissione della parte originaria dal giudizio che comunque, anche in caso di rigetto dell'eccezione, dovrebbe egualmente ritenersi estinto poiché l'Amministrazione giudiziaria dell'impresa Costruzioni Generali s.r.l. non è la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, e pertanto non avrebbe potuto limitarsi a depositare istanza di fissazione udienza ma, ex art. 80 c.p.a., avrebbe avuto l'onere di riassumere il giudizio con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

All'udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione.

4. La prima questione da affrontare in ordine logico riguarda la ritualità della riassunzione di entrambi i processi.

A norma dell'art. 80, comma 2, c.p.a. "il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'intervento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione udienza". Nel caso di specie la riassunzione dei due procedimenti (interrotti con ordinanze nn. 1533 e 1544 del 6 settembre 2012) è stata effettuata mediante il deposito di un'istanza di fissazione udienza da parte del cessionario del ramo di azienda "contenente l'azione di cui si tratta", ovvero l'impresa Costruzioni Generali s.r.l. La resistente Casa s.p.a. afferma che, dovendosi qualificare la cessione del ramo di azienda come successione a titolo particolare nel corso del processo, la riassunzione avrebbe dovuto essere operata dall'originaria ricorrente poiché, a norma dell'art. 111 c.p.c., nel caso in cui avvenga una successione a titolo particolare nella posizione giuridica controversa il processo prosegue tra le parti originarie, a meno che il successore intervenga nel processo e richieda l'estromissione del dante causa, cosa che, pacificamente, non è avvenuta nel caso di specie.

L'eccezione coglie nel segno.

In punto di diritto, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. al processo amministrativo non può essere revocata in dubbio.

Con tale disposizione viene prevista legislativamente una scissione tra la legittimazione alla causa e la

legittimazione processuale, poiché mentre la posizione giuridica controversa è tralata in capo al cessionario, il potere di porre in essere gli atti del processo rimane in capo alla parte originaria. La legittimazione processuale consiste infatti nel potere di proporre la domanda e tutti gli atti processuali e se normalmente insiste in capo al titolare della posizione giuridica controversa, in casi eccezionali viene attribuita ad altro soggetto, come nella presente ipotesi in cui il dante causa a titolo particolare diventa sostituto processuale del cessionario.

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che l'art. 111 c.p.c. trovi applicazione nel processo amministrativo (C.d.S. VI, 25 giugno 2008 n. 3229; T.A.R. Veneto II, 7 ottobre 2010 n. 5285) e questa Sezione non vede motivo di discostarsi da tale orientamento. La fattispecie della successione a titolo particolare nella posizione controversa non è infatti disciplinata da una norma specifica del codice di rito e pertanto, in assenza di una normativa processuale interna, non può non applicarsi il disposto di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a. in base al quale "per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili". L'art. 111 c.p.c. non appare incompatibile con la struttura del processo amministrativo ed anzi può ritenersi che costituisca espressione di un principio generale, secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale nonostante le modificazioni intervenute nella titolarità della posizione controversa (Cass. civ. III, 17 giugno 1980 n. 3842). Se la successione a titolo particolare producesse l'effetto di trasferire la legittimazione processuale, sarebbe resa più difficile la posizione processuale delle controparti. L'istituto costituisce quindi espressione del più generale principio del giusto processo ed in particolare del principio di parità delle parti (art. 2, comma 1, c.p.a.).

Se così è, deve allora essere accolta l'eccezione formulata dalla resistente Casa s.p.a. poiché la riassunzione del processo è anch'essa un atto processuale che può essere proposto solamente da colui che abbia la relativa capacità, che nel caso di specie insiste(va) in capo alla ricorrente originaria nel ricorso n. 1762/2009 (controinteressata nel ricorso n. 919/2009) e non alla cessionaria a titolo particolare. Non si tratta, nel caso di specie, di salvaguardare l'integrità del contraddittorio come pretende la difesa di Costruzioni Generali s.r.l. nelle memorie di replica; il fatto è che a norma del richiamato art. 80, comma 2, c.p.a., la presentazione della nuova istanza per la fissazione d'udienza deve avvenire ad opera della parte "nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo" e tale parte, per i motivi sopradetti, non può identificarsi nella società cessionaria - a titolo particolare - della originaria cedente, società Case Preziose s.r.l., bensì nella società medesima (*rectius*, nella relativa curatela fallimentare).

La sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, 16 marzo 2012 n. 4208 citata dalla difesa di Costruzioni Generali s.r.l. non è applicabile poiché in quel caso era in discussione la stessa successione nel rapporto litigioso, che nel caso di specie non è invece contestato.

In punto di fatto è poi pacifico che la società Case Preziose s.r.l. non sia stata estromessa dai due processi e che nessuna istanza di fissazione d'udienza sia stata depositata dalla stessa successivamente alle ordinanze di interruzione dei cui si è detto, né che sia avvenuto alcun atto di riassunzione ad opera delle controparti. Entrambi i processi devono, quindi, ritenersi estinti.

5. Per ragioni di completezza si aggiunge che nel merito, il ricorso n. 1762/2009, proposto dalla ditta Case Preziose s.r.l., è comunque infondato.

Deve essere anzitutto dichiarata l'estraneità della Regione Toscana alla controversia in esame poiché la procedura è stata interamente gestita da Casa s.p.a., e pertanto eventuali illiceità compiute nel corso della stessa sono imputabili unicamente ad essa.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Innanzi tutto è provato che la ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento di autotutela avviato, mediante la nota dell'8 giugno 2009 trasmessa via fax in pari data, con cui la stazione appaltante la convocava "per procedere alla sospensione dei lavori in seguito al ricorso effettuato dalla

ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l., e anche mediante il verbale di sospensione lavori del 10 giugno 2009 controfirmato dalla sua rappresentante. La ricorrente quindi è stata messa in grado di interloquire ed in base a costante orientamento giurisprudenziale, le norme sulla partecipazione procedimentale non devono essere interpretate in senso meccanico essendo sufficiente che l'interessato abbia avuto notizia del procedimento avviato (C.d.S. VI, 11 maggio 2005 n. 2384).

D'altra parte, l'accoglimento di questo motivo alcuna utilità apporterebbe alla ricorrente sul piano risarcitorio, in quanto era stata dichiarata aggiudicataria a seguito di un errore del sistema informatico approntato per valutare le offerte e attribuire loro i punteggi, e pertanto non è possibile predicare che anche laddove fosse stata destinataria di specifica comunicazione di avvio procedimento, avrebbe potuto fornire alla stazione appaltante elementi atti a indurla a determinazioni diverse da quelle che sono state adottate.

Anche il secondo motivo è infondato poiché stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'aggiudicazione ed il suo annullamento, deve escludersi che si fosse formato un affidamento qualificato in capo alla ricorrente al mantenimento del contratto pubblico di cui si discute, mentre l'interesse pubblico è stato correttamente identificato ed esplicitato dalla stazione appaltante nell'esigenza di evitare il contenzioso con l'impresa Mastrosimone Costruzioni s.r.l. che si sarebbe presumibilmente risolto a favore di quest'ultima, ed i relativi costi e ritardi nella realizzazione dell'opera pubblica.

Sotto tale profilo è, del resto, da ritenere, sempre per ragioni di completezza, la fondatezza del ricorso proposto dalla medesima impresa Mastrosimone Costruzioni s.r.l..

La Commissione di gara, infatti, per calcolare il punteggio da attribuire alle offerte economiche dei concorrenti, ha utilizzato la cifra arrotondata (*rectius* "troncata") di 3,96 in luogo di quella risultante dalla media dei ribassi offerti, pari a 3,9616. In tal modo è stato alterato il risultato della procedura. Il seggio di gara non può infatti operare un arrotondamento delle cifre decimali ai fini del calcolo della media delle offerte, perché di per sé comporta un sistema di aggiudicazione non rispondente al criterio della ricerca della miglior offerta e introduce elementi di aleatorietà nel calcolo, tali da stravolgere il dato matematico (T.A.R. Sicilia Palermo III, 8 febbraio 2007 n. 502; Sez. II, 1 febbraio 2005 n. 111); correttamente ne è seguito, quindi, il provvedimento in autotutela assunto da Casa s.p.a.

Posto che il provvedimento di autotutela è stato assunto legittimamente, deve allora escludersi la risarcibilità delle voci di danno conseguenti alla mancata esecuzione del contratto pubblico *de quo* ed in particolare il risarcimento del danno curriculare lamentato da Case Preziose s.r.l. (con il ricorso n. 1762 del 2009), derivante dall'impossibilità di accrescere i propri requisiti di qualificazione per future gare, e del danno all'immagine ed al prestigio professionale dell'impresa. Tale beneficio la ricorrente avrebbe potuto conseguire solo ove avesse avuto titolo ad essere legittimamente aggiudicataria del contratto pubblico, ma ciò è escluso dalla acclarata conformità a legge del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione avvenuta a suo favore. Il danno che lamenta la ricorrente non appare dunque qualificato da illiceità e pertanto se ne deve escludere la risarcibilità.

Deve parimenti essere respinta la domanda dell'indennizzo poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una revoca bensì ad un annullamento, il quale non comporta alcun indennizzo come previsto dall'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che disciplina l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati.

A carico di Casa s.p.a. può però essere predicata una responsabilità precontrattuale. Questa consiste nella violazione del diritto alla libertà negoziale e nell'ambito delle gare per pubblici appalti, è fonte di responsabilità a carico della stazione appaltante laddove essa, pur legittimamente, ponga nel nulla gli atti di gara a seguito di un comportamento colposo. Si tratta di situazioni nelle quali la stazione appaltante sapeva, o avrebbe dovuto sapere,

dell'impossibilità di portare a termine la procedura bandita.

E' superfluo ricordare che insiste la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla lesione del diritto alla libertà negoziale. L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a., attribuisce infatti alla giurisdizione amministrativa *esclusiva* la cognizione delle controversie riguardanti le procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ivi comprese, quindi, anche le lesioni ai diritti soggettivi afferenti alla materia (T.A.R. Lazio Roma II ter, 11 dicembre 2008 n. 11265).

L'annullamento della procedura *de qua* è conseguito ad un errore nel funzionamento del sistema informatico e il controllo di quest'ultimo ricade nella responsabilità della stazione appaltante, sulla quale insiste un obbligo di verificare le condizioni necessarie a portare a compimento le gare bandite. Certamente il controllo sul sistema informatico approntato per attribuire i punteggi alle offerte era compito di Casa s.p.a. e avrebbe dovuto essere condotto con la massima diligenza, e non è provato che il suo malfunzionamento sia riconducibile a caso fortuito. Acclarato quindi che in astratto, nel caso di specie può darsi una responsabilità della stazione appaltante a titolo precontrattuale, il rimborso delle spese sostenute per l'approntamento del cantiere deve escludersi in base alle pattuizioni contenute nel verbale di consegna lavori del 25 maggio 2009, come correttamente replica la sua difesa. In tale sede Case Preziose s.r.l. ha infatti accettato senza riserve che in caso di mancata stipulazione del contratto, avrebbe avuto diritto soltanto al pagamento di quanto effettivamente realizzato e non anche delle spese sopportate per l'approntamento del cantiere.

Quanto alla richiesta di risarcimento del lucro cessante derivante dalla mancata conclusione del contratto con l'impresa Eurogestione Immobiliare s.r.l., anch'essa è infondata poiché Case Preziose s.r.l., come correttamente replica la difesa di Casa s.p.a., avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo impegno di maestranze nel cantiere di quest'ultima. Non appare sufficiente a provare il danno lamentato uno scambio di lettere con cui la società medesima ha rifiutato la proposta di Eurogestione Immobiliare adducendo generici sopraggiunti impegni di lavori che non vengono specificati e potrebbero consistere anche nell'esecuzione di opere diverse da quelle di cui si tratta. La prova fornita appare, in definitiva, insufficiente a dimostrare la derivazione del danno asseritamente subito a seguito dell'adozione del provvedimento di autotutela in discussione.

6. Quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti in ragione della novità del caso affrontato sotto il profilo processuale e dell'immediata attivazione della stazione appaltante resistente per eliminare l'errore verificatosi nella procedura di gara.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e ne dichiara l'estinzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2013, 20 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)